

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 17/21/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con ricorso depositato in data 9.6.2011 Assami O.N.L.U.S impugnava il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe unica delle O.N.L.U.S. emesso dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, deducendo che il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale è sussistente in quanto Assami (Associazione Amici del Conservatorio di Milano) non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a beneficio sia di persone fisiche in situazione di marginalità sociale che indirettamente della collettività diffusa. Le affermazioni della Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate sono contraddittorie rispetto a quanto risulta dal verbale di constatazione. Il provvedimento è tardivo perché adottato dopo la decorrenza dei termini prescrizionali. Chiedeva la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e l'annullamento, dell'atto stesso, la trattazione del ricorso in pubblica udienza e la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese.

L'Ufficio si costituiva eccependo che la ricorrente stava in giudizio in persona dell'Avv. Brecciaroli in proprio quale presidente, senza che vi fosse una procura. Affermava che non vi erano termini perentori per la cancellazione. In ogni caso il protrarsi delle attività di controllo era dipeso dalla mancata evasione delle richieste indirizzate alla ricorrente dall'Agenzia delle O.N.L.U.S. Ribadiva la legittimità del provvedimento di cancellazione in quanto l'ente non svolgeva attività prevalente a favore di soggetti svantaggiati e per due anni di imposta consecutivi non aveva ricevuto contributi pubblici dall'Amministrazione centrale dello Stato. Chiedeva pertanto il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve premettere che è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'impugnazione del provvedimento, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, di cancellazione (o rifiuto di iscrizione) dall'anagrafe delle "Onlus" prevista dall'art. 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, trattandosi di un atto che, oltre a rispondere a finalità di carattere prettamente fiscale, avuto riguardo alle agevolazioni tributarie che la legge ricollega all'iscrizione nell'anagrafe, non presenta alcun margine di discrezionalità, in quanto l'iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti prescritti dal d.lgs. n. 460 cit., e non modifica lo "status" dell'ente, il quale non costituisce un tipo particolare di compagine sociale, con la conseguenza che la controversia esula sia dalla giurisdizione amministrativa che da quella ordinaria. (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 1625 del 27/01/2010 rv 611393).

Deve essere disattesa l'eccezione formulata dall'Ufficio circa la mancanza di assistenza tecnica in capo alla ricorrente.

Anzitutto la Commissione ritiene che la disposizione di cui all'art. 12 comma 6 D.P.R. 546/1992 che consente ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal comma 2 dello stesso articolo di stare in giudizio senza assistenza tecnica deve intendersi comprensivo dei legali rappresentanti di enti.

Peraltro, nel processo tributario, l'assistenza di un difensore tecnico non è condizione di ammissibilità degli atti processuali, ma è solo fonte di un dovere per il giudice adito di invitare le parti a munirsi di idonea assistenza, derivando l'inammissibilità solo dall'inottemperanza di detto ordine. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5255 del 28/02/2008 rv 602587)

In ogni caso l'omissione da parte del giudice dell'invito al contribuente a dotarsi di idonea assistenza tecnica, là dove questa sia obbligatoriamente prescritta, per un verso non è causa di nullità della sentenza, e per altro verso può essere rilevata solo dalla parte di cui sia stato leso il diritto ad essere adeguatamente assistita. Ne consegue che ove la parte interessata nulla osservi al riguardo, l'amministrazione è priva di interesse a dolersi della suddetta omissione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3051 in data 08/02/2008 rv 601729).

Non è fondata la eccepita prescrizione, dal momento che la cancellazione può intervenire anche per ragioni sopravvenute.

Nel merito il ricorso è fondato.

In materia di agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 10, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997, sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) - a norma del quale si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a "persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari" - dev'essere interpretato nel senso che è sufficiente che ricorra almeno una delle predette condizioni di svantaggio, non rilevando ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24883 del 9.10.2008 rv 604575. Nella specie, le Sezioni Unite, facendo applicazione del suddetto principio, hanno rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di merito che aveva accolto il ricorso contro la cancellazione dall'Anagrafe unica delle Onlus, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997).

Lo Statuto dell'Associazione prevede che le attività della stessa siano indirizzate anche ai soggetti svantaggiati. La valutazione secondo la quale tale finalità non sia quella principale è sfornita di qualsiasi motivazione, che pur sarebbe stata necessaria alla luce dell'opposta valutazione espressa nel verbale di constatazione in data 18.9.2006, dove si assume che l'attività di cui al comma 2 dell'art. 10 D.lgs n. 460/1997 era rivolta in via esclusiva a favore di soggetti disabili.

Il provvedimento impugnato deve perciò essere annullato.

La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

DISPOSITIVO

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.